

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 129 del 07/07/2011 - rif. PREC 49/11/L

Parere di Precontenzioso n. 129 del 07/07/2011 - rif. PREC 49/11/L d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

La giurisprudenza è costante nel ritenere autonome la fase di prequalifica e la successiva fase di presentazione delle offerte, con la conseguenza che la stazione appaltante non perde in quest'ultima fase il potere di verifica dei requisiti, tanto più se la verifica rimanda a dati in possesso di un organo neutrale come l'Osservatorio. Peraltro, anche in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 alle disposizioni della legge n. 241/1990 - e naturaliter ai principi di cui le stesse sono espressione e partitamente a quelli di "non aggravio del procedimento" ex art. 1, comma 2; di "rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ex art.6, comma 1, lett. b); di "acquisizione d'ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni" - risulta non conforme ai principi ed alla normativa di settore l'esclusione per inesatto adempimento dell'onere di produrre una dichiarazione conforme allo stereotipo del disciplinare di gara. Il potere discrezionale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.163/2006, di invitare le imprese a "completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" deve essere esercitato secondo i principi generali della buona fede e della ragionevolezza e in base all'esigenza specifica delle gare pubbliche della massima partecipazione, evitando che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l'esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei concorrenti, rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l'effettività del possesso del requisito.